

Testo dell'audizione informale svolta il 12 settembre 2023 dinanzi la 1^a Commissione permanente del Senato della Repubblica in relazione ai disegni di legge nn. 207 e 549 (Statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici e delega al Governo per la piena attuazione dell'art. 49 della Cost.)

1. I disegni di legge all'esame di codesta Commissione muovono entrambi dalla apprezzabile esigenza di rafforzare la democrazia *nei* partiti politici, pur percorrendo strade diverse: l'uno (il 207, Giorgis ed altri), infatti, modifica il decreto legge n. 149/2013; l'altro (il 549, De Priamo ed altri) propone una disciplina nuova ed autonoma; entrambi comunque delegano il Governo alla redazione di un Testo unico compilativo per riordinare l'intera disciplina.

Per quanto in entrambe le proposte di legge lo si affermi espressamente (v. artt. 4.1 d.d.l. n. 207 e 1 d.d.l. n. 549), non è del tutto corretto sostenere che si voglia in tal modo dare compiuta attuazione al "metodo democratico" cui fa riferimento l'articolo 49 Cost., sottintendendo un'inadempienza del legislatore sul punto e quindi la natura costituzionalmente obbligatoria dell'intervento legislativo se non addirittura del suo contenuto, anche ai fini dell'inammissibilità di una futura richiesta di referendum sulla disciplina proposta.

L'*original intent* del costituente, infatti, era nettamente contrario ad una legge particolare sull'organizzazione interna dei partiti, alla quale non a caso nel testo dell'articolo 49 Cost. non si fa alcun rinvio. Le proposte in tal senso (Merlini-Mancini) furono infatti respinte per il timore dei partiti di sinistra, specie quello comunista, che una legge siffatta avrebbe potuto fornire al Governo "il pretesto a misure antidemocratiche" (Togliatti), ingerendosi nei loro affari interni. Del resto, quando il costituente si è voluto riferire alla democrazia interna d'una associazione, l'ha fatto espressamente, come dimostra la formulazione dell'art. 39.2 Cost. che impone ai sindacati che vogliano registrarsi ed acquisire così personalità giuridica di diritto pubblico "un ordinamento a base democratica" (ricordo che fu proprio il timore delle suddette ingerenze il motivo principale che indusse i sindacati, allora come ora, a rifiutare la loro registrazione come associazioni di diritto pubblico, impedendo così l'estensione *erga omnes* dei contratti di lavoro da loro stipulati che avrebbe oggi risolto il problema della determinazione del c.d. salario minimo). Ciò trova conferma nelle due sentenze (16/1978 e 30/1993) con cui la Corte costituzionale ha considerato ammissibili le richieste di referendum ((la prima addirittura totalmente abrogativa) sull'allora legge n. 195/1974 *Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici*, escludendo espressamente che nel caso specifico l'esistenza di limiti "impliciti nel sistema, relativi alle normative non suscettibili di consultazioni referendarie abrogative".

Anche se non si tratta dunque di dare attuazione all'art. 49 Cost., certamente i disegni di legge in questione hanno un forte e solido radicamento costituzionale in generale, come diremo, nel preservare il ruolo dei partiti politici e, tramite essi, l'autonomia della politica dai condizionamenti del potere economico; nello specifico, nell'esigenza – ormai ineludibile una volta superati storicamente gli anzidetti timori d'ingerenza – di interpretare il "metodo democratico" in riferimento all'organizzazione interna dei partiti, alla luce sia del compito della Repubblica di garantire "i diritti inviolabili dell'uomo (...) nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" (art. 2 Cost.), come certamente i partiti politici sono; sia del divieto di associazioni "che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare" (art. 18.2 Cost.), cioè "costituite mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l'eventuale adozione di gradi o di uniformi, e con organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia"

(art. 1.4 d.lgs. 43/1948, atto normativo di “rilevanza costituzionale”, perché d’immediata attuazione dell’art. 18.2 Cost.: C. cost. 5/2014, 6.2).

2. Ma è principalmente il ruolo dei partiti politici, per come delineato dallo stesso art. 49 Cost., ad indurre a ritenere quanto mai necessario intervenire (nuovamente) sulla democrazia interna ai partiti.

Non c’è dubbio che il legislatore abbia fatto molti passi in avanti in direzione di un progressivo superamento dell’attuale divario tra la scarsa ed insufficiente disciplina giuridica dei partiti quali libere associazioni non riconosciute (artt. 36-38 c.c.; art. 2.1 d.l. 149/2013) ed il loro ruolo costituzionale, in considerazione della peculiare funzione che l’art. 49 Cost. gli assegna.

I partiti politici, infatti, sono lo strumento principale, ancorché non unico, attraverso cui in democrazia i cittadini, associandosi, partecipano alla vita politica, concorrendo loro tramite alla determinazione della politica nazionale. Anche se hanno mutato nel tempo forma – non più di massa ma di opinione, personali o parlamentari – i partiti continuano ad essere “strumenti di rappresentanza di interessi politicamente organizzati” (C. cost., ordinanza n. 79/2006) attraverso cui la pluralità sociale diviene unità politica. Ciò giustifica l’attribuzione a tali “organizzazioni proprie della società civile” di talune funzioni pubbliche (C. cost., ordinanza n. 79/2006), prima fra tutte la partecipazione alle elezioni perché “la rappresentanza politica nella Costituzione repubblicana è in principio rappresentanza attraverso i partiti politici” (C. cost., sentenza n. 170/2018, 6° c.d.).

È in questa prospettiva, dunque, che si pone l’esigenza, progressivamente sempre più avvertita, di tutelare la democrazia *nei* partiti perché “è evidente che, se non esiste una base di democrazia interna, i partiti non potrebbero trasfondere un indirizzo democratico nell’ambito della vita politica del Paese” (Moro). Si tratta dunque di prevedere norme organizzative che, lungi dall’imporre un modello partitico unico, lesive della loro necessaria autonomia, ne mitighino le “ferree” tendenze oligarchiche (Michels, Mosca), specie per regolarne le attività di sicuro rilievo pubblico, come la selezione delle candidature e la partecipazione al procedimento elettorale.

Occorre dunque aumentare e rafforzare le garanzie degli iscritti, tanto come singoli quanto come minoranze, senza però cadere negli opposti rischi di una regolamentazione della vita interna del partito ora troppo lasca e incerta, ora al contrario eccessiva, in entrambe le ipotesi foriera, come dimostrano anche recenti casi, d’interferenze (talora non sgradite) dell’autorità giudiziaria sull’autonomia del partito, con il rischio di “giurisdizionalizzare” dispute intrinse di politicità.

3. Questo non è certo il primo tentativo che il legislatore compie per disciplinare la democrazia nei partiti al fine di conferire loro una strutturazione più solida. A tal proposito mi si consenta di esprimere - più che una considerazione critica – un timore. Ho infatti la sensazione – mi si perdoni l’espressione – che si voglia chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati. Fuori di metafora, temo che il pur apprezzabile tentativo di rafforzare la democrazia nei partiti, recuperando il tempo perduto, presupponga l’esistenza di una dialettica interna propria più dei vecchi partiti di massa che degli attuali partiti per lo più basati sulla *leadership* di un capo che risponde del proprio operato non agli iscritti ma agli elettori. Pur con tutti i dovuti limiti, non è stata forse l’esistenza di tale dialettica interna, con partiti forti divisi al loro interno tra maggioranza e minoranze, la migliore garanzia della loro democraticità interna? Oggi, al contrario, tale dialettica interna, salvo rare eccezioni, non esiste più, come dimostra il fatto che la stragrande maggioranza dei partiti ritengono inutile celebrare i congressi, specie a livello nazionale, anche quando previsti dai rispettivi statuti entro determinate scadenze, e quando li celebrano essi assumono la dimensione di kermesse pre-elettorale anziché di aperto confronto tra sensibilità e visioni politico-culturali diverse. La stessa dialettica interna, quando si manifesta apertamente, viene magari considerata dagli elettori come segno di divisione, e quindi di debolezza ed inaffidabilità del partito, anziché come segno della sua vitalità.

4. Come detto, i due disegni di legge in esame perseguono tali obiettivi in modo differente.

Il disegno di legge n. 207 si pone nel solco della disciplina vigente prevista dal d.l. 149/2013 - le cui disposizioni non a caso modifica ed integra - diretta ad incentivare la democrazia all'interno dei partiti facendo leva sull'accesso al finanziamento pubblico indiretto e volontario. Al contrario, il disegno di legge n. 549 non interviene sul d.l. 149/2013 ma detta una disciplina più generale applicabile a tutti i partiti, muovendosi dunque in una prospettiva più complessiva ed organica. Personalmente preferisco questa seconda soluzione perché la ritengo più conforme al ruolo costituzionale dei partiti come sopra tratteggiato.

La scelta d'imporre requisiti di democraticità non a tutti i partiti ma solo a quelli che vogliono accedere al finanziamento pubblico, per quanto comprensibilmente (sotto il profilo politico) faccia leva sull'incentivo anziché sull'obbligo, mi pare finisca sostanzialmente per dare un'interpretazione riduttiva dell'esigenza costituzionale della democrazia *nei* partiti.

Non mi sfugge che la questione oggi assuma meno urgenza rispetto al passato, data la preannunciata adesione al finanziamento pubblico da parte di quello che fu nella scorsa legislatura il partito di maggioranza relativa. Ma proprio per questo motivo ritengo che ci siano oggi le condizioni politiche per affermare che i requisiti di democraticità nei partiti debbano essere condizioni per l'accesso non solo al finanziamento pubblico ma anche al procedimento elettorale. Per quanto forse la mia sia un'opinione minoritaria, ritengo infatti irragionevole, e comunque poco conforme al nesso intercorrente tra democrazia *nei* e *dei* partiti, che ad un partito non democratico al suo interno (al limite padronale), sia impedito l'accesso al finanziamento pubblico indiretto (se mi si permette: il *meno*) e consentita invece la partecipazione alle elezioni (se mi si permette: il *più*).

Ciò era esattamente quanto previsto dall'art. 14.1 Testo Unico delle leggi elettorali, per come modificato (in corsivo) dall'art. 2.7 legge n. 52/2015 (c.d. *Italicum*) secondo cui "i partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati *nei collegi plurinominali*, debbono depositare presso il Ministero dell'interno *il proprio statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi uninominali o le liste medesime nei singoli collegi plurinominali*". Tale disposizione, a mio modesto giudizio improvvidamente abrogata, imponeva ai partiti che intendessero partecipare alle elezioni, indipendentemente se avessero avuto accesso o no al finanziamento pubblico, l'adozione di uno statuto rispondente ai requisiti minima di democrazia fissati dall'art. 3 d.l. 149/2013, mentre essi ora devono solo presentare, a pena di riconsiliazione, la blanda dichiarazione di trasparenza prevista dall'art. 14 d.p.r. 361/1957.

L'esigenza di svincolare il requisito della democrazia interna ai partiti dall'accesso al finanziamento pubblico indiretto mi pare tanto più urgente alla luce, come detto, della torsione leaderistica, se non personale, di taluni partiti, che va ben al di là della ormai ineludibile personificazione della comunicazione politica, imposta dai *social media*, per tradursi in un potere quasi assoluto nella selezione delle candidature. Tale esigenza, che vale qualunque sia il tipo di sistema elettorale, è tanto più ineludibile allorquando, come per le elezioni politiche nazionali, sono previsti collegi uninominali e liste proporzionali bloccate che non consentono agli elettori di scegliere i loro rappresentanti.

Al riguardo, mi consenta un'ulteriore considerazione. Noto che entrambi i disegni di legge in esame non prevedono norme che incentivino il ricorso alle primarie, previste invece in Toscana (l.r. 70/2004) e Calabria (l. r. 25/2009). Per quanto il tema sembra essere passato fuori moda, continuo a ritenere che una simile incentivazione quanto mai opportuna, specie, come appena detto, gli elettori non possono scegliere i candidati da eleggere. Mi rendo perfettamente conto che le primarie non possono essere considerate la panacea di tutti i mali, ed anzi possono prestarsi agli stessi rischi di

condizionamento, se non inquinamento, del processo di selezione delle candidature cui va incontro il voto di preferenza, a partire dall'indebito vantaggio di chi può disporre di maggiori risorse finanziarie per la campagna elettorale. Ma mi sembra un dato di fatto incontestabile che i partiti politici italiani, al contrario di quanto accade in Germania ed in Spagna dove com'è noto non c'è il voto di preferenza, non si siano rivelati all'altezza del compito assegnato, con candidature decise in modo opaco e verticistico, talora paracadutate, secondo criteri di affidabilità politica solo apparente, come i numerosi casi di transfughismo parlamentare stanno lì a dimostrare.

5. È giudizio abbastanza diffuso in dottrina, da me condiviso, quello per cui i requisiti di democrazia interna oggi imposti ai partiti sono veramente minimi e prevalentemente formali. L'assenza, infatti, di specifiche indicazioni sull'effettivo funzionamento democratico di organi e procedure, induce a ritenere l'attuale disciplina debole e poco incisiva, come conferma l'analisi degli statuti finora adottati.

Per quanto mi appaia ovvio che all'introduzione di limiti ancor più incisivi si opponga il rispetto che, come detto, si deve all'autonomia organizzativa e politica del partito, onde evitare pericolose ed oggi quanto mai inopportune intromissioni da parte della magistratura nella vita politica interna del partito, mi pare che ci siano ulteriori margini d'intervento, come dimostrato da entrambi i disegni di legge in esame.

Una sola perplessità mi siano consentito d'esprimere circa l'obbligo d'indicare nello statuto "i principi politici ai quali il partito ispira la propria azione, che costituiscono lo scopo dell'associazione, nonché le forme di garanzia del loro rispetto da parte degli organi rappresentativi ed esecutivi del partito" (art. 2.3.a) d.d.l. n. 549) ovvero, con formula più sintetica ma sostanzialmente simile, "i principi che ispirano il partito e le forme di garanzia del loro rispetto da parte degli organi rappresentativi ed esecutivi del partito" (art. 1.1.a) d.d.l. n. 207).

A parte il rischio che tali principi statuari si caratterizzino per una certa ridondante e generica retorica costituzionale, non mi pare che l'eventuale loro mancato rispetto da parte dei suoi organismi rappresentativi e direttivi possa confinarsi nell'ambito della dialettica interna al partito. Non può infatti escludersi a priori, proprio per l'estrema gravità della asserita violazione, che tale controversia possono trascinare dinanzi al giudice civile, il quale potrebbe essere chiamato a valutare della conformità a Costituzione di tali principi.

Sto volutamente facendo riferimento al tema del "metodo democratico" stavolta in relazione alle finalità perseguite dal partito. La nostra Costituzione, al contrario di quella tedesca, non prevede organi e procedure per valutare la conformità ad essa dei principi e obiettivi politici del partito, tranne nel caso di possibile ricostituzione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista (XII disp. trans. e fin.).

È vero dunque che la nostra non è una democrazia protetta, per cui è (stato) possibile perseguire finalità contrarie a Costituzione, come la restaurazione della monarchia o la rottura dell'unità nazionale. E forse vale la pena rammentare come il problema dell'applicazione della citata XII disp. trans. si pose in riferimento al Movimento Sociale Italiano – destra nazionale.

Forse però è il caso di chiedersi se è la democrazia in sé a dover oggi costituire limite alle finalità dei partiti. Del resto, se un partito che adotta un metodo antidemocratico al suo interno è verosimile persegua finalità antidemocratiche, ci sarebbe da chiedersi se sia legittimo ammettere un partito che perseguisse, seppur con metodo democratico, finalità antidemocratiche, visto che si tratterebbe in tal caso, come disse Esposito, solo di "una raffinatezza nell'esecuzione, che non vale ad escludere la illiceità del fine".

A mio parere, dunque, c'è una stretta correlazione tra *metodo* democratico e *finalità* democratiche, per cui, superati i timori d'ingerenze interne che avevano condizionato i costituenti sul punto, forse si tratterebbe di sviluppare l'art. 49 Cost. anche su questo punto, tenendo conto che, come ha sancito

autorevolmente la Corte costituzionale, qualunque proposta di revisione costituzionale, dunque anche sostenuta da un partito, incontra il limite del rispetto dei principi che “appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana” (sentenza 1146/1988, 2.1).

6. Sul versante dell’entità del finanziamento pubblico, non devo certo ricordare in questa sede come i dati circa il numero dei privati che destinano ai partiti risorse finanziaria ed il loro ammontare complessivo siano in calo e comunque ampiamente insufficienti. Per un verso, infatti, le donazioni private ai partiti sono drasticamente diminuite (dai 41 mln. del 2013 ai 21 del 2020). Per altro verso, riguardo al c.d. 2 per mille, dei fondi statali messi a disposizione ogni anno (25,1 mln.), i partiti incassano molto meno (15,3 mln. nel 2017, 14,1 del 2018, 18,1 nel 2019, 18,8 nel 2020 e 18,5 nel 2021) anche perché pochi sono i contribuenti che si avvalgono di tale facoltà (1,22 mln. nel 2017, 1,089 nel 2018, 1,358 nel 2019, 1,371 nel 2020, 1,362 nel 2021).

Questi dati sono solo l’ennesimo segnale di una purtroppo diffusa sfiducia nei confronti dei partiti, che trova ulteriore conferma nella diminuzione dei loro iscritti (dagli iniziali 4 milioni, pari al 9% dell’elettorato, agli attuali 500 mila, pari all’1%) e nell’aumento dell’astensionismo elettorale (dall’iniziale 7 all’attuale 40%, con picchi – sempre più frequenti nelle ultime elezioni regionali o locali - di superamento della soglia psicologica della metà degli aventi diritto).

Le cause della crisi dei partiti politici sono varie e complesse, e per questo non possono essere certo analizzate in tale sede. Mi pare però che tale sentimento di sfiducia, cui certo i partiti non sono estranei, è stato però colpevolmente alimentata da una retorica populista anti-casta, di cui è frutto anche la normativa vigente che ha drasticamente ridotto il finanziamento pubblico, e che, sebbene in fase di risacca, ha lasciato scorie culturali difficilmente subito rimovibili.

Eppure, se si esce dalla facile e demagogica antipolitica, purtroppo alimentata da frequenti scandali, non si può negare che fare politica “costa” perché occorre pagare le sedi, il personale, la comunicazione, le campagne elettorali, ecc. Se tali costi sono addossati solo ai privati, vi è il serio rischio che la politica sia gestita, condizionata o, almeno, orientata da oligarchie economico-finanziarie o gruppi d’interesse (*lobbies*) in grado di sopportarli (c.d. plutocrazia). Per evitare ciò, lo Stato deve finanziare i partiti, tramite cui i cittadini concorrono alla sua vita democratica, così da rimuovere gli ostacoli di ordine economico che altrimenti impedirebbero loro l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica del paese (art. 3.2 Cost.). Il finanziamento pubblico risponde allora all’esigenza “di assicurare non solo l’uguale libertà del voto a tutti gli elettori (...) (art. 48 Cost.), ma anche la parità di trattamento di tutti i movimenti e partiti politici che partecipano alle competizioni elettorali (art. 49 Cost.) (...) [con] l’obiettivo di garantire l’uguale esercizio dei diritti politici tutelati dalle indicate disposizioni costituzionali e di evitare irragionevoli discriminazioni nel godimento degli stessi” (C. cost. 151/2012, 6.1.3).

Il disegno di legge n. 207 propone di aumentare il fondo destinato al finanziamento pubblico indiretto, riportandolo di fatto ai 45 milioni previsti nel 2013, confermando l’attuale meccanismo di destinazione del 2 per mille ma prevedendo altresì l’utilizzo del c.d. inoptato, cioè delle somme del Fondo che residuano dopo le scelte dei contribuenti in sede di dichiarazione IRPEF. Oggi tali somme, al termine di ogni esercizio, vengono “nuovamente riservate all’entrata del bilancio dello Stato” (art. 12.6 d.l. 149/2013). Domani, se tale disegno di legge fosse approvato, sarebbe ripartito tra i partiti politici in proporzione ai voti di lista ottenuti nelle ultime elezioni politiche della Camera dei deputati, purché superiori al 2% (proposto art. 12.6 d.l. 149/2013). In ciò starebbe dunque la differenza rispetto al meccanismo di ripartizione del c.d. inoptato previsto per le confessioni religiose che in sede di intesa abbiano accettato tale sistema di finanziamento: in quest’ultimo caso, infatti, l’inoptato viene ripartito in proporzione alle scelte dell’otto per mille espresse dai contribuenti sempre in sede di dichiarazione IRPEF, sicché chi sceglie, sceglie anche per chi non sceglie; diversamente, nel caso dei

partiti politici, la ripartizione avverrebbe non in base alle opzioni del 2 per mille effettuate dai contribuenti ma in proporzione ai voti di lista ottenuti nelle ultime elezioni politiche.

Alcune sintetiche osservazioni al riguardo.

Innanzitutto non mi pare del tutto condivisibile subordinare l'accesso alla ripartizione di tale fondo esclusivamente alle forze politiche che hanno ottenuto almeno il 2% dei voti validi alla Camera (art. 3.1.b) n. 4 d.d.l. n. 207). Non mi sfugge, ovviamente, che solo alla Camera il dato elettorale è nazionale; eppure non mi pare si possa ignorare un significativo risultato elettorale ottenuto al Senato, pena altrimenti una penalizzazione del suo essere, per Costituzione, eletto su base regionale (art. 57.1 Cost.)).

In secondo luogo, mi limito a segnalare come il requisito dell' almeno 2% dei voti validi è diverso, e molto più selettivo, rispetto a quello previsto per poter essere destinatari del 2 per mille, dovendo a tal fine i partiti avere un candidato eletto al Senato, Camera o al Parlamento europeo (art. 10.1.b) d.l. 149/2013). Comprendo la *ratio* di tale diversità, e cioè rendere i criteri di accesso dei partiti al c.d. inoptato più esigenti rispetto a quelli richiesti al contribuente ai fini dell'esercizio della sua opzione. Mi chiedo però se un simile sensibile diversità risulti ragionevole nell'ottica complessiva di una riforma legislativa che mira ad aumentare le risorse finanziarie messe a disposizione dei partiti.

Tale considerazione me ne induce una terza, circa il fatto che il meccanismo proposto finirebbe per privilegiare i partiti con maggiore consenso elettorale rispetto ai più piccoli e a quelli di nuova costituzione. Non c'è dubbio che partiti maggiori debbano sostenere spese maggiori. Ma c'è una quota di spesa fissa che meriterebbe di essere comunque finanziata, specie per chi non ha le risorse a tali fini sufficienti. Per questo motivo, forse sarebbe opportuno introdurre un criterio di ripartizione meno sensibile al voto politico, ad esempio ripartendo tale fondo per metà in modo eguale tra tutti i partiti che concorrono alle elezioni, e per l'altra metà in modo proporzionali ai voti proporzionali ottenuti. Mi sembra un criterio più rispettoso delle esigenze di eguaglianza sostanziale che ispirano la nostra Costituzione quando giustifica misure di favore e di sostegno ai partiti che, anche per ragioni inerenti alla composizione sociale del loro elettorato, possono disporre attraverso il finanziamento pubblico indiretto di minori risorse rispetto ad altri magari con meno iscritti ed elettori ma più benestanti.

Infine, per quanto forse sia una valutazione che non mi compete – e di cui chiedo dunque in anticipo venia – mi pare che una simile soluzione, imperniata sull'utilizzo del c.d. inoptato, possa essere facilmente tacciata di essere un utile sotterfugio per rimpinguare le casse dei partiti alle spalle dei contribuenti, la cui volontà verrebbe quindi vanificata. Di fronte ad una simile prospettiva, forse sarebbe il caso - mi si scusi di nuovo l'espressione - di prendere il toro per le corna e di affermare chiaramente il diritto in democrazia dei partiti di essere finanziati dallo Stato per avere le risorse necessarie per fare attività politica. Occorre cioè che i partiti si assumano la responsabilità politica piena di fare un discorso complessivo di verità nei confronti degli elettori (anche affrontando il tema della selezione delle candidature elettorali), affermando che a causa delle minori risorse finanziarie a disposizione vi è il fondato rischio di una politica più esposta ad indebite influenze del potere economico (la riduzione da 100 a 50 mila euro del limite delle donazioni, per quanto condivisibile, rimane facilmente eludibile). Occorre cioè avere il coraggio d'invertire la narrazione populista di cui dicevo, anche prendendo spunto di quanto si sia rivelata effimera l'idea di una dimensione meramente digitale e virtuale del rapporto elettori/iscritti-partiti in assenza di un loro radicamento territoriale.

In tal senso - e concludo - sarebbe opportuno prevedere quote minime di finanziamento da destinare alle strutture locali del partito nonché affiancare a quelle dirette forme di finanziamento indiretto, come ad esempio la messa a disposizione di locali e attrezzature per svolgere attività politiche (art. 8 l. 96/2012). Perché è dal radicamento territoriale che i partiti devono ripartire se vogliono ricucire il rapporto con la società civile.